

\* \* \* \*

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **“IL SORRISO - TELEFONO GIOVANI”**

#### **Art. 1 – Denominazione**

E’ costituita un’Associazione di volontariato a fini sociali denominata “IL SORRISO - TELEFONO GIOVANI”.

Essa è diretta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

#### **Art. 2 – Sede**

L’Associazione ha sede legale in Milano, presso lo Studio Dott.ssa Valeria PASTORI, in Via di Porta Tenaglia 1/3. Il Consiglio Direttivo potrà istituire con propria delibera sedi secondarie, uffici e recapiti. L’effettiva sede associativa sarà resa nota esclusivamente aderenti all’Associazione e ai volontari che vi operano.

#### **Art. 3 – Scopo**

L’Associazione, non avente scopo di lucro, si propone di svolgere attività di puro volontariato, esclusivamente per fini di solidarietà attraverso l’ascolto telefonico, l’istruzione e la formazione, la promozione della formazione nell’ambito del volontariato, la collaborazione attiva con enti pubblici e privati e qualunque azione idonea ai fini di migliorare l’attenzione rivolta ai giovani in particolare e al prossimo in generale.

E’ fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, l’Associazione si propone di:

- - - attivare conferenze, seminari, corsi individuali e collettivi di approfondimento di particolari tematiche;
- - organizzare conferenze, incontri e dibattiti su argomenti di carattere culturale e altri argomenti di attualità inerenti la persona.

L’Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti Pubblici e Privati

e da privati cittadini; potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto della legislazione vigente, nonché attività commerciali di natura marginale.

#### **Art. 4 – Durata**

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31.12.2100 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci.

#### **Art. 5 – Soci**

Sono soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone principi ispiratori e modalità operativa, richiedono di venire ammessi e che, accettati con delibera del Consiglio Direttivo, abbiano versato le quote associative stabilite dal Consiglio stesso. I soci si dividono in soci fondatori e soci effettivi. Sono soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; sono soci effettivi tutti gli altri.

Le quote associative sono stabilite in misura diversa per soci studenti, soci ordinari e soci sostenitori.

Altre distinzioni analoghe possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo al fine di favorire l’adesione del maggior numero di soggetti. La quota associativa è per anno solare. La qualità di socio viene persa per recesso, decadenza ed esclusione. Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote associative o delle erogazioni già versate. La decadenza avviene per morte o perdita della capacità di intendere e di volere. L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, nei confronti del socio che con il proprio comportamento contravviene gli scopi dell’Associazione, per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione o per il mancato pagamento della quota associativa. Contro la decisione del Consiglio Direttivo l’interessato può ricorrere all’assemblea dei soci.

La qualità di socio è intrasmissibile. Tutti i soci, che devono essere maggiorenni, hanno diritto di voto.

#### **Art. 6 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari**

Il patrimonio dell’Associazione è formato:

- - dalle quote associative;
- - dai corrispettivi specifici pagati dai soci in dipendenza delle iniziative a loro riservate;
- - da contributi, sovvenzioni e liberalità di ogni genere;
- - da attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

## **Art. 7 – Organi sociali**

Sono organi dell’Associazione:

- - l’Assemblea dei Soci;
- - il Consiglio Direttivo;
- - il Presidente del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono elettive; per il loro svolgimento non possono essere corrisposti emolumenti, se non per rimborsare le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

## **Art. 8 – Assemblea dei Soci**

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali ed eventualmente per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.

L’Assemblea può inoltre essere convocata:

- a) a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) b) su richiesta indirizzata, al Presidente del Consiglio Direttivo, da almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea viene convocata mediante affissione nella sede dell’Associazione o presso le eventuali sedi secondarie o operative dell’avviso di convocazione contenente l’Ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione, almeno 10 gg. prima del giorno fissato per l’adunanza. L’Assemblea si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci.

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri dieci soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed in tal caso il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) a) approvare il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo, nonché la relazione al rendiconto economico e finanziario del Consiglio Direttivo;
- b) b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- c) c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- d) d) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- e) e) deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- f) f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e sui ricorsi in materia di esclusione dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento la delibera deve raccogliere, anche in seconda convocazione, almeno voti pari ad un terzo degli iscritti a libro soci.

#### **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile da tre a tredici membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione; dopo il primo Consiglio nominato nell'atto costitutivo, i successivi verranno nominati dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ed in particolare:

- - ammette i nuovi soci, fissa la quota associativa, delibera le esclusioni;
- - organizza e pianifica le iniziative;
- - deve provvedere entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio alla stesura del rendiconto economico e finanziario relativo all'anno precedente ed eventualmente del bilancio preventivo per l'anno in corso, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può essere convocato anche per telefax o posta elettronica, con anticipo di 48 ore,

dal Presidente o in caso di impedimento dal consigliere più anziano. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Può essere convocato su richiesta di almeno due membri. Esso si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario ed eventualmente al bilancio preventivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri, i restanti consiglieri devono immediatamente convocare l'Assemblea di nomina non vi abbia già provveduto, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, al quale spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Qualora un membro del Consiglio presenti le dimissioni, il Consiglio può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

#### **Art. 10 – Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario**

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile.

#### **Art. 11 – Disposizioni generali e finali**

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato prima del termine in caso di impossibilità di continuazione dell'attività sociale, e dovrà essere deliberato da una riunione dell'Assemblea dei Soci. Lo scioglimento comporterà da parte della Assemblea la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione della destinazione del patrimonio sociale residuo, che comunque dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L.662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Milano, 08.03.2004

Firma dei soci fondatori

*Rosanna Barile*

*Maria Pia Bianchi*

*Lorenzo Cadelli*

*Patrizia Di Paolo*

La sottoscritta Patrizia Di Paolo nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell'Associazione dichiara che il presente statuto è stato elaborato in base alla legge 266/91.

Milano, 8 marzo 2004